

IL TRIBUNALE

In persona dei magistrati:

Dott. Luigi Costanzo	Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno	giudice
Dott. Pietro Spera	giudice rel.

.....

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13/9/2016;
ritenuto - quanto al *fumus boni juris* - che la locuzione
"accertamento del reato" di cui al comma 3 ter dell'art.
219 CDS debba essere necessariamente interpretata come
"accertamento definitivo" sulla base dei seguenti argo-
menti:

- innanzitutto l'argomento letterale: l'accertamento non definitivo del reato non è, infatti, vero accertamento, in quanto suscettibile di modifica o revisione nei gradi successivi;
- il comma 3 bis, riferito alla revoca da parte dell'autorità amministrativa. In questo caso è esplicitamente stabilito che si tratti di "definitività del provvedimento", ciò che postula che l'accertamento del fatto non possa più essere posto in discussione;
- nella specie, l'avvenuta impugnazione solo con riferimento alla sanzione accessoria non incide sull'accertamento del reato, ormai pertanto definitivo in quanto non impugnato;

ritenuto altresì:

- che tale conclusione non è smentita dal fatto che - nella specie - l'impugnazione della sentenza nella sola parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria abbia comportato la riduzione del termine di tre anni che dovrebbe invece decorrere prima della possibilità di sostenere il nuovo esame;
- che infatti a tale effetto - e a possibili disparità di trattamento con ipotesi simili - sia possibile ovviare in parte mediante il ritiro del documento da



parte dell'organo accertatore e la sospensione da parte del Prefetto ex art. 223 CDS;

- che comunque il fatto che il ricorso a mezzi di impugnazione (eventualmente strumentale) possa avere effetti favorevoli indiretti a beneficio della parte a prescindere dall'accoglimento non è estraneo all'ordinamento, ma anzi si verifica normalmente in relazione alla prescrizione del reato in pendenza dei giudizi penali;
- che neppure la comunicazione del MINISTERO circa il nulla osta, successivo al reclamo, alla presentazione dei documenti per il nuovo esame della patente sia significativo, in quanto emesso a seguito del provvedimento ex art. 700 CPC oggi reclamato;

ritenute in conclusione sul *fumus* che correttamente il giudice della prima fase abbia ritenuto che i tre anni decorressero dalla scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, e pertanto scadessero il 9/3/2016;

ritenuto, quanto al *periculum in mora*:

- che l'inerzia del ricorrente per alcuni mesi successivamente al provvedimento prefettizio di revoca e al diniego di autorizzazione a sottoporsi al nuovo esame non sia parimenti significativa, data l'incertezza della disciplina in materia e l'oscurità delle norme;
- che sia invece condivisibile il provvedimento reclamato nella parte in cui - alla luce dell'istruttoria esperita - ritiene indispensabile al ricorrente la disponibilità di un proprio mezzo di trasporto "per svolgere con competenza e tempestività le mansioni lavorative senza compromettere il rapporto fiduciario che lo lega all'azienda datrice";

ritenuto, in conclusione, che il reclamo debba essere respinto, con conseguente conferma del provvedimento del 2/8/2016;



ritenuto, quanto alle spese, che la novità e la complessità della questione ne giustificano l'integrale compensazione;


P.Q.M.

- respinge il reclamo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Genova, 26/9/2016.

Il Presidente

Dot. Luigi Costanzo



TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 5-10-2016

ASSISTENTE UFFICIALE

Eliana Abbo

